

Roma, 12 novembre 2021

Al Direttore Generale per il personale scolastico
Dott. Filippo Serra

Al Direttore Generale per lo studente,
l'integrazione e la partecipazione
Dott. Antimo Ponticiello

Ministero Istruzione

Oggetto: Formazione 25 h su inclusione per il personale scolastico. Richiesta di incontro

Con **la nota 27622 del 6 settembre 2021**, codesta Amministrazione ha inviato alle scuole le indicazioni operative per la "Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021".

Successivamente, con **la nota 32063 del 15 ottobre 2021**, prorogava i **termini di scadenza** per la effettuazione dei corsi, dal 30 novembre 2021 **al 30 marzo 2021**.

La stessa Amministrazione motivava il differimento con l'annullamento del D.I. 188/2020, e conseguentemente del nuovo modello di PEI, in esecuzione della sentenza **n. 9795 del 14 settembre 2021** del TAR Lazio, riconoscendo l'esigenza di formazione strettamente connessa alle competenze richieste dalla recente normativa.

È nota, in quanto ribadita nelle diverse sedi e in tutte le occasioni di interlocuzione con l'Amministrazione, la posizione della FLC CGIL che ritiene, tra l'altro, che l'immotivata imposizione di tempi tanto stringenti per l'effettuazione dei corsi **invada il campo di autonomia delle scuole**, condizionando la programmazione e progettazione del piano di formazione in capo ai Collegi dei Docenti.

La scrivente O.S. ritiene infatti che, seppur **obbligatorie**, le attività previste dal DM 188, declinate secondo le indicazioni della nota 27622, debbano in tutti i casi essere **deliberate dal Collegio dei Docenti** per quanto riguarda modalità, contenuti, procedure di realizzazione.

Risulta invece che questa previsione non sempre sia rispettata e che addirittura alcuni UU.SS.RR., nel fornire indicazioni, trascurino intenzionalmente tale previsione.

La deliberazione del Collegio dei Docenti, per la FLC CGIL, è elemento discriminante per determinare o meno un obbligo per il lavoratore.

Resta inoltre irrisolta la questione della collocazione di queste ore rispetto agli obblighi di servizio del personale docente.

A tal proposito segnaliamo che **la sentenza del 28.10.2021 della Corte di Giustizia Europea** conferma, qualora occorresse, che qualunque attività, a partire dalla formazione, disposta dal datore di lavoro debba ritenersi a tutti gli effetti "**orario di lavoro**" e pertanto inserita nelle prestazioni previste o riconosciute economicamente se eccedenti l'orario di servizio.

Ad oggi non ci risulta che l'Amministrazione abbia fornito alcuna indicazione in merito.

Alla luce di quanto sopra, **risulta urgente e necessario un incontro di chiarimento rispetto alle problematiche segnalate**, allo scopo di permettere alle scuole, in una fase così complessa, di procedere correttamente ed efficacemente, nel rispetto dei diritti di tutte e di tutti.

Per realizzare le finalità di una scuola autenticamente inclusiva, è necessario accrescere le competenze e gli strumenti professionali del personale che si realizzano nel riconoscimento a pieno titolo delle prerogative collegiali e contrattuali.

In attesa di un vostro positivo riscontro, si inviano distinti saluti.